

TAR Napoli, Sezione VII - Sentenza 11/02/2011 n. 912

d.lgs 163/06 Articoli 2, 64 - Codici 2.1, 64.1

Nelle procedure ad evidenza pubblica le clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando in ordine agli adempimenti cui è tenuto il soggetto partecipante alla gara sono di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione; pertanto le norme di legge e di bando, che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche, devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione (Consiglio Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3213).